

STATUTO

**COMUNITA' ENERGETICA
L.G.M. S.R.L. IMPRESA
SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MONSANO AN VIA GIANNINO
PIERALISI 45

Numero REA: AN - 300784

Codice fiscale: 02992770426

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 23-12-2024 - Statuto completo	2
--	---



DOTT.
STEFANO SABATINI
NOTAIO

-----**STATUTO**-----
-----**DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA**-----
-----**"COMUNITA' ENERGETICA L.G.M. S.R.L. IMPRESA SOCIALE"**-----
-----* * *-----

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - NORME APPLICABILI
-----* * *-----

È costituita una società a responsabilità limitata "Società a Responsabilità Limitata Impresa Sociale".-----
Alla Società si applicano, per tutto quanto non previsto dal presente statuto, le norme di cui al d.lgs. 112/2017 ed al d.lgs. n. 199/2021, quelle previste dal Codice civile per le società a responsabilità limitata e, qualora nulla le stesse prevedano, a quelle dettate per le società per azioni, sulle Società Benefit, sulle Comunità Energetiche e sugli Aggregatori Territoriali Energetici, in quanto compatibili.-----

-----**ARTICOLO 2 - SEDE**-----

La Società ha sede legale in Monsano, all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del Codice civile.-----

Il trasferimento di sede all'interno dello stesso Comune potrà essere deciso dall'organo amministrativo e non comporterà modifica dello statuto.-----

L'organo amministrativo della società potrà istituire e sopprimere succursali, agenzie, uffici e rappresentanze in Italia e all'estero purché nel territorio dell'Unione Europea, mentre l'istituzione di sedi secondarie è di competenza dell'assemblea dei soci.-----

-----**ARTICOLO 3 - DURATA**-----

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2070, ma potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea dei soci.-----

-----**ARTICOLO 4 - SCOPO**-----

La società esercita in via stabile e principale un'attività di impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alla sua attività.-----

In particolare, la società si prefigge lo scopo di:-----

- fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri o soci o alle aree locali in cui opera;-----

- migliorare le condizioni della qualità della vita sociale, economica ed ambientale, a livello di comunità, dei propri soci.-----

Attua un'attività di sviluppo di un'economia basata sulla condivisione e sulla sostenibilità economica e ambientale, promuovendo lo sviluppo della produzione e l'uso di energia in modo consapevole, ecosostenibile e partecipato nei con-

fronti di persone, comunità, territori ed ambiente, in conformità alle previsioni di cui alla legge n. 208/2015.-----
Gli azionisti o membri che esercitano potere di controllo sono persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile.-----
La comunità è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria (a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale).-----
La partecipazione dei membri/azionisti alla comunità preveda il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti.-----
La Società individua, con contratto di diritto privato, un soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa.-----
L'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Appendice B delle Regole operative, sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.-----

-----ARTICOLO 5 - OGGETTO-----

La Società opera per il perseguimento delle suddette finalità, a livello nazionale e internazionale, nei settori di cui all'art. 2 del d.lgs. 112/2017, lett. g), ed ha per oggetto:--
- provvedere alla generazione, da fonti rinnovabili, alla distribuzione, alla trasmissione, alla fornitura, al consumo, all'aggregazione e allo stoccaggio dell'energia, ai servizi di efficienza energetica o a servizi di ricarica veicoli elettrici;-----
- produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile;-----
- scambiare, all'interno della comunità, l'energia rinnovabile, prodotta dalle unità di produzione detenute da tale comunità produttrice/consumatrice di energia rinnovabile, anche

organizzando forme di condivisione dell'energia elettrica prodotta dalle unità di produzione della comunità, fatto salvo il mantenimento dei diritti e degli obblighi dei membri della comunità come clienti finali;-----

- accedere a tutti i mercati dell'energia direttamente o tramite aggregazioni;-----

- informare attraverso newsletter, canali di stampa, internet, social media, riguardo gli aggiornamenti normativi e tecnologici riguardanti lo sviluppo energetico ecosostenibile e sensibilizzare alla lotta alla povertà energetica;-----

- sviluppare progetti di comunità energetiche da fonti rinnovabili propri o per terzi allo scopo di creare cooperative energetiche locali ecosostenibili. Fornire altri servizi energetici ai soci;-----

- eseguire lavori inerenti all'oggetto sociale.-----

In attuazione del proprio oggetto sociale, la Società, anche per conto di privati, imprese, associazioni ed enti pubblici, potrà:-----

- progettare, realizzare, installare e gestire, sia direttamente sia in forma associata ovvero con l'ausilio di soggetti specializzati, impianti per la produzione e la somministrazione di energia a favore delle comunità energetiche, curandone altresì la corretta utilizzazione e manutenzione da effettuare con la massima cura e attenzione alla compatibilità ambientale e all'equilibrio naturale del territorio, privilegiando la realizzazione e la diffusione sul territorio di piccoli impianti;-----

- provvedere al reperimento dei semilavorati e dei prodotti finiti necessari allo svolgimento dell'attività, al fine di assicurare una regolare fornitura ed un regolare servizio ai propri soci ed utenti;-----

- eseguire lavori nel settore delle installazioni e delle attrezzature elettriche e provvedere altresì all'esecuzione dei relativi servizi di manutenzione e di gestione;-----

- eseguire lavori nei settori degli impianti tecnologici speciali, degli impianti elettrici e di sicurezza e provvedere altresì all'esecuzione dei relativi servizi di manutenzione;-----

- assumere lavori e provvedere all'esecuzione dei relativi servizi, alle manutenzioni e alla gestione degli impianti nei settori ad alto consumo energetico;-----

- curare, sia per conto proprio sia per conto di terzi, la fornitura di servizi contabili ed elettrocontabili relativi al monitoraggio, utilizzazione e gestione delle risorse energetiche e dei relativi impianti, provvedendo, altresì, allo svolgimento di ogni attività utile e connessa alla gestione del territorio;-----

- promuovere e/o gestire attività formative ed educative, corsi, seminari, convegni e conferenze, pubblicazioni e ogni altra attività sociale atta a garantire la crescita culturale e professionale dei soci e delle popolazioni della zona in

cui la Società svolge l'attività, anche per far conoscere, sensibilizzare e diffondere presso l'opinione pubblica l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia ed il risparmio energetico;-----

- svolgere attività di coordinamento, consulenza, assistenza ai soci nella progettazione, finanziamento, reperimento, acquisto, installazione e impiego di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e risparmio energetico alle migliori condizioni economiche, tecniche e ambientali;-----

- svolgere attività di coordinamento dei servizi di assistenza per il corretto funzionamento e la manutenzione ordinaria e straordinaria per gli impianti di proprietà dei soci;-----

- favorire e promuovere la cooperazione con cooperative, associazioni, comunità e qualsiasi altro soggetto e/o aggregazione che, per natura o finalità, sia coerente con gli scopi della Società, creando una rete di collegamento e cooperazione con persone fisiche, enti e associazioni locali, nazionali e internazionali, divenendo anche centro di consulenza e promuovendo scambi tra i propri soci e le altre reti.-----

La Società, nello svolgimento delle proprie attività, applica, qualora sussista l'obbligo di legge o per disposizioni dell'organismo di regolazione del settore elettrico, le regole di separazione funzionale aventi la finalità di:-----

- favorire lo sviluppo della concorrenza nel settore dell'energia elettrica;-----

- garantire la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico;---

- impedire discriminazioni nell'accesso e nell'uso delle informazioni commercialmente sensibili;-----

- impedire trasferimenti incrociati di risorse tra i segmenti delle filiere.-----

La Società nello svolgimento dell'oggetto sociale può prestare inoltre garanzie o fideiussioni, costituire società o altri enti, collaborare con altre imprese anche mediante contratti di rete o gruppi cooperativi paritetici, assumere partecipazioni in altre imprese e compiere tutte le operazioni di natura finanziaria, commerciale, mobiliare, immobiliare e industriale che risultino necessarie o utili, nel rispetto dello scopo mutualistico e in aderenza ai pertinenti principi di cui alle Direttive Europee, alle disposizioni di legge nazionali di recepimento delle predette direttive e agli altri atti da esse derivanti. La Società può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci. È tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.-----

L'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia

di energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Appendice B delle Regole operative, sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.-----

---ARTICOLO 6 - CAPITALE SOCIALE E ALTRE RISORSE FINANZIARIE ---
Il capitale sociale è di Euro 510,00 (cinquecentodieci e zero centesimi).-----

Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica. Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti.-----

Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c..-----

Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482-bis, comma secondo c.c., in previsione dell'assemblea. La società potrà acquisire dai soci versamenti, con o senza obbligo di rimborso, e finanziamenti, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.-----

La società, con decisione dei soci adottata mediante deliberazione assembleare, può emettere titoli di debito, anche sotto forma di obbligazioni, nei limiti ed alle condizioni di legge, con particolare riferimento all'art. 3 del d.lgs. 112/2017.-----

La delibera di emissione, che deve risultare da verbale redatto da notaio per atto pubblico ed è iscritta nel registro delle imprese, ne determina l'ammontare e le condizioni, comprese le modalità di rimborso.-----

-----ARTICOLO 7 - DOMICILIAZIONE-----

Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la società, è quello dagli stessi comunicato all'Organo amministrativo.-----

Il domicilio dei membri dell'Organo amministrativo, dell'organo di controllo e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello dagli stessi comunicato alla società medesima.-----

---ARTICOLO 8 - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI PER ATTO TRA-----

-----VIVI-----

Il trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni e dei diritti di sottoscrizione relativi alle stesse è soggetto alla seguente disciplina nel rispetto del principio di non discriminazione di cui all'articolo 8 del D.lgs 112/17.-----

Ai fini del presente articolo, nella dizione "trasferimento" si intendono compresi tutti i negozi di alienazione nella più

ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento e donazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno le partecipazioni versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, dall'arbitratore, come in seguito meglio specificato.-----

Salvo quanto disposto dall'ultimo comma del presente articolo, il socio che intende trasferire la propria partecipazione dovrà darne comunicazione a tutti i soci risultanti dal registro delle imprese mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata al domicilio di ciascuno di essi, fax o messaggio di posta elettronica certificata. I soci destinatari della comunicazione di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto delle partecipazioni, cui la stessa si riferisce, facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste, fax o messaggio di posta elettronica certificata inviati, entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricezione dell'offerta di prelazione.-----

Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, le partecipazioni offerte spettano ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.-----

Se un socio avente diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano rinunciato. La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente. Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione è determinato dalle parti di comune accordo tra loro. Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, le parti provvedono alla nomina di un unico arbitratore, che stabilirà il prezzo di cessione con criteri equi ed obiettivi, come in seguito precisato. In caso di mancato accordo sulla nomina dell'unico arbitratore, esso è nominato dal presidente del Tribunale nel quale ha sede la società, su richiesta della parte più diligente. Nell'effettuare la sua determinazione l'arbitratore deve tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato nonché del prezzo e delle condizioni offerti dal potenziale acquirente, ove egli appaia di buona fede, nonché delle condizioni e limitazione di cui al d.lgs. 112/2017 e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in conside-

razione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione a un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società. L'arbitratore determina come ripartire il costo dell'arbitraggio stesso. -----

Il diritto di prelazione deve essere esercitato per l'intera partecipazione. Qualora nessun socio intenda acquistare le partecipazioni offerte ovvero il diritto sia esercitato solo per parte di esse, il socio offerente è libero di trasferire tutte le partecipazioni all'acquirente indicato nella comunicazione. Ove, invece, il socio offerente accetti l'esercizio della prelazione per parte della partecipazione offerta, può trasferire tale parte di partecipazione al socio che ha esercitato la prelazione, alle condizioni che saranno concordate con lo stesso.-----

Nel caso di trasferimento congiunto di partecipazioni da parte di più soci, la prelazione dovrà considerarsi efficacemente esercitata solo se avrà ad oggetto tutte le partecipazioni oggetto di trasferimento. -----

Nell'ipotesi di trasferimento di partecipazioni eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non è legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non può alienare le partecipazioni con effetto verso la società. -----

Per la costituzione di diritti reali limitati (tra cui usufrutto e pegno) sulle partecipazioni, occorrerà il preventivo consenso scritto di tutti i soci; in mancanza di tale consenso, troverà applicazione quanto disposto dal presente articolo in tema di inosservanza del diritto di prelazione. -----

L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione da parte della stessa agli effettivi proprietari e le cessioni di partecipazioni che non superino l'1% (uno per cento) del capitale sociale non sono soggette a quanto disposto dal presente articolo. In particolare sono liberamente trasferibili per atto tra vivi le quote il cui valore non superi l'1% (uno per cento) del capitale sociale, per le quali è previsto il rispetto del principio di cui all'art. 8 del D.lgs 112/17, ma non opera il diritto di prelazione di cui sopra. -----

-----ARTICOLO 9 - MORTE DEL SOCIO-----

Le partecipazioni del socio - persona fisica - sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte. -----

-----ARTICOLO 10 - RECESSO -----

Per le modalità ed i termini dell'esercizio del diritto di recesso, che spetta unicamente nei casi di legge, si applicano le disposizioni di legge e, in difetto, in quanto compatibili, le corrispondenti disposizioni previste per il recesso dalla disciplina della società per azioni, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 3 del d.lgs. 112/17. Al socio receduto è ammesso il rimborso del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di

cui all'art. 23. -----

-----**ARTICOLO 11 - AMMINISTRATORI**-----

Fatto salvo quanto previsto nell'art. 24, la società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina : -----

- da un Amministratore Unico;-----

- da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;-----

. a due o tre amministratori con poteri congiunti ovvero disgiunti, secondo quanto determinato dai soci al momento della loro nomina. -----

Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39, l'assunzione della carica di amministratore è subordinata ai sensi dell'art. 7 comma 3 del d.lgs. 112/2017, ai seguenti requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza:-----

a. non aver subito una condanna con sentenza anche non passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 Cod. Proc. Pen. ovvero un decreto penale di condanna per delitti che incidono sull'etica professionale e sulla onorabilità; -----

b. non essere stati condannati a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero dagli uffici direttivi di enti, società, o imprese; -----

c. aver maturato pluriennale esperienza lavorativa nei settori di attività della società e in generale nell'ambito dell'economia sociale o di impatto; -----

d. non essere coniuge, parente o affine dei componenti dell'organo di controllo o revisione.-----

Gli amministratori possono essere anche non soci.-----

Non si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c.-----

-----**ARTICOLO 12 - DURATA DELLA CARICA, REVOCA,**-----

-----**CESSAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI**-----

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.-----

Gli amministratori sono rieleggibili.-----

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla successiva assemblea. Se viene meno la metà degli amministratori, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, decade l'intero organo amministrativo; gli altri amministratori devono, entro trenta giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo organo amministrativo: nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.-----

-----**ARTICOLO 13 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**-----

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente, nel rispetto di quanto previsto all'art. 7, comma 2, del d.lgs 112/2017.-----

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. -----

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari formalità purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori in carica. Dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa. Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.-----

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società. -----

---ARTICOLO 14 - ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE---

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione quando lo ritenga necessario od opportuno o quando ne facciano richiesta scritta almeno il venti per cento dei consiglieri in carica o l'organo di controllo o il revisore, se nominato, con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, inviati almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.-----

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea od in Svizzera.-----

In mancanza di formale convocazione, il consiglio si reputa regolarmente costituito quando interviene la maggioranza dei suoi componenti e dei membri dell'organo di controllo e tutti gli aventi diritto ad intervenire sono stati preventivamente informati della riunione.-----

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali: -----

- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; -----
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbaliz-

zazione; -----
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.-----

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. -----

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal Presidente e dal segretario o da un Notaio, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.-----

ARTICOLO 15 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO - DELEGATI-----

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società, fatta eccezione per il compimento dei seguenti atti, per i quali sarà necessaria la preventiva autorizzazione risultante da decisione dei soci: -----

- acquisto e alienazione di beni immobili nonché costituzione, modificazione ed estinzione di diritti reali immobiliari;
- cessione a terzi sia in proprietà che in gestione dell'azienda sociale o di rami della stessa; -----
- costituzione di ipoteche su beni immobili sociali nonché rilascio di avalli o fidejussioni a garanzia di obbligazioni di terzi;-----
- assunzione di finanziamenti o mutui ipotecari anche sotto forma di apertura di credito; -----
- emissione di pagherò cambiari, accettazione di tratte passive; -----
- costituzione di società, consorzi o enti collettivi ivi comprese le associazioni temporanee d'impresa; -----
- acquisto e cessioni di partecipazioni sociali;-----
- costituzione di società. -----

Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 c.c. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto c.c.-----

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.-----

ARTICOLO 16 - RAPPRESENTANZA-----

L'Amministratore unico ha la rappresentanza della società.---

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se no-

minati.-----
La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.-----

Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.-----

La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al Presidente del Collegio dei Liquidatori e agli eventuali altri componenti il Collegio di Liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.-----

-----**ARTICOLO 17 - COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI**-----

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.-----

Nel rispetto di quanto previsto dall'art.3, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 112/2017 i soci possono inoltre assegnare agli amministratori una indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare l'accantonamento per il fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci. I soci possono assegnare agli amministratori una indennità denominata "di fine rapporto" da riconoscere al momento della cessazione dalla carica per qualunque motivo essa avvenga: tale indennità sarà determinata in ragione di una percentuale sui compensi riconosciuti ai singoli amministratori ovvero in misura fissa.-----

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.-----

-----**ARTICOLO 18 - ORGANO DI CONTROLLO INTERNO E**-----

-----**REVISIONE LEGALE DEI CONTI**-----

Fatto salvo quanto previsto dall'art.24, i soci nominano l'organo di controllo interno. -----

L'organo di controllo è composto, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina, da un membro effettivo o da un Collegio, composto da tre membri effettivi e due supplenti aventi i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, e 2399 del codice civile. I sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.-----

I sindaci esercitano, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del d.lgs. 112/2017 ed attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 2. -----

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.-----

I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, essi possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.-----

Salvo quanto previsto dal successivo comma 6 la revisione legale dei conti della società può essere esercitata, a discrezione dei soci e salvo inderogabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, ovvero dall'organo di controllo ove consentito dalla legge.-----

Nel caso in cui la società superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435- bis del codice civile, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.-----

Le riunioni dell'organo di controllo in composizione collegiale possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del consiglio di amministrazione.-----

-----ARTICOLO 19 - DECISIONI DEI SOCI-----

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.-----

Hanno diritto di voto i soci che risultano iscritti al registro delle imprese.-----

Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.-----

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari formalità, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino le maggioranze più avanti indicate. Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della proposta.-----

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.-----

-----ARTICOLO 20 - ASSEMBLEA-----

Nei casi previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure

quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.-----

L'assemblea viene convocata da ciascun amministratore con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, da inviarsi agli aventi diritto al domicilio dagli stessi comunicati ai sensi del precedente articolo 7, otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e può prevedere l'eventuale seconda convocazione.-----

L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.-----

La deliberazione dell'assemblea si intende adottata, anche in mancanza di formale convocazione, quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e l'organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.-----

-----ARTICOLO 21 - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA-----

L'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.-----

La partecipazione all'assemblea può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del consiglio di amministrazione. Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.-----

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di sub-delega.-----

E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.-----

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. Nei casi previsti dalla legge o quando il presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da notaio.-----

-----ARTICOLO 22 - QUORUM-----

Le decisioni dei soci sono assunte con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.-----

Per introdurre, modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c., è necessario il consenso di tutti i soci.-----

L'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate con il voto favorevole di tanti soci

che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. ---
Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del
presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono
diverse specifiche maggioranze. -----

-----**ARTICOLO 23 - BILANCIO E UTILI**-----

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio dovrà essere presentato ai soci entro centoventi
giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possi-
bilità di un maggior termine, nei limiti ed alle condizioni
previste dal secondo comma dell'articolo 2364 c.c.-----
Salvo quanto previsto nel successivo articolo 23, gli utili
netti risultanti dal bilancio sono destinati allo svolgimento
dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio. A
tal fine è vietata la distribuzione, anche indiretta, di uti-
li ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denomina-
ti, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaborato-
ri, amministratori ed altri componenti degli organi sociali,
anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di
scioglimento individuale del rapporto, fatto salvo il rimbor-
so al socio del capitale effettivamente versato ed eventual-
mente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al successivo
comma.-----

La società può destinare una quota inferiore al cinquanta per
cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte
eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti: -----

a) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e
versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice na-
zionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale
di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello
dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di ge-
stione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche
mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione
di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura co-
munque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali
fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capi-
tale effettivamente versato; -----

b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore
diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, asso-
ciati, soci dell'impresa sociale o società da questa control-
late, finalizzate alla promozione di specifici progetti di
utilità sociale.-----

L'organo amministrativo deve, inoltre, redigere il bilancio
sociale ai sensi dell'art. 9 comma 2 del d.lgs. 112/2017. Il
bilancio sociale deve essere depositato presso il Registro
delle imprese e pubblicato nel proprio sito internet della
società. -----

-----**ARTICOLO 24 - COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI**-----

-----**E DEI DESTINATARI DELLE ATTIVITÀ**-----

Ai sensi dell'art. 11 del d.lgs 112/2017 verrà predisposto a

cura dell'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea un apposito regolamento aziendale per disciplinare adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle attività della società.-----

In ogni caso i lavoratori e gli utenti, anche tramite loro rappresentanti, potranno partecipare, senza diritto di voto, alle assemblee dei soci convocate per l'approvazione del bilancio annuale e per le deliberazioni relative ai contratti di lavoro dei dipendenti o a tematiche che riguardano o impattano sui lavoratori.-----

In caso di superamento da parte della società di due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile ridotti della metà, spetta ai lavoratori la nomina di un componente dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo.-----

-----**ARTICOLO 25 - TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE, CESSIONE D'AZIENDA**-----

Agli atti di trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda si applica quanto previsto dall'art. 12 del d.lgs. 112/2017.-----

-----**ARTICOLO 26 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**-----

La società si scioglie per le cause previste dalla legge. ---
In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.-----

L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando: -----

- il numero dei liquidatori; -----
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile; ----
- a chi spetta la rappresentanza della società; -----
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.-----

Esaurita la liquidazione, il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 22.4, è devoluto ai fondi di cui all'articolo 16, comma 1, del d.lgs. 112/2017.-----

-----**ARTICOLO 27 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA**-----

Qualunque controversia dovesse insorgere fra i soci o fra essi e la società, incluse le controversie promosse da amministratori, liquidatori e organo di controllo o revisore, se esistenti, ovvero nei loro confronti, per questioni attinenti al rapporto sociale in materia di diritti disponibili, sarà devoluta al giudizio di un arbitro o di un collegio di tre arbitri, nominati dal presidente della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio competente avuto riguardo alla sede legale della società, su istanza della parte più diligente

tra quelle in contesa.-----
La scelta in ordine alla nomina di un arbitro ovvero di un collegio arbitrale è rimessa alla parte che per prima presenta l'istanza per la nomina.-----
Nel caso in cui l'arbitro o uno degli arbitri designati sia impossibilitato o non intendesse assumere l'incarico, lo stesso sarà sostituito, su istanza di una delle parti in contesa, sempre dal Presidente della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio competente avuto riguardo alla sede legale della società.-----
L'arbitro o il collegio arbitrale deciderà ritualmente, secondo diritto.-----
Se per qualsiasi motivo l'arbitro o uno degli arbitri dovesse venire meno all'incarico assunto, si provvederà ad una nuova nomina con le stesse modalità di cui sopra.-----
Il Regolamento della Camera Arbitrale vigente al momento della domanda s'intende integralmente accettato con l'adesione al presente statuto e/o con l'accettazione delle cariche sociali.-----

-----**ARTICOLO 28 - DISPOSIZIONI APPLICABILI**-----

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento al d.lgs. 112/2017, al d.lgs. n. 199/2021 ed alle norme previste dal codice civile per le società a responsabilità limitata e, qualora nulla le stesse prevedano, a quelle dettate per le società per azioni, sulle Società Benefit, sulle Comunità Energetiche e sugli Aggregatori Territoriali Energetici, in quanto compatibili.-----

